

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Mead Johnson S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 ottobre 2000, della ditta Mead Johnson S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

CRONOCCEF:

12 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028727016;

polvere sospensione OS 125 mg/5 ml - A.I.C. n. 028727030.

Titolare: ditta Mead Johnson S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14071

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione alla società ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l., in Vigevano, al rilascio di certificazioni ed attestazioni di conformità, per i dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visti i decreti 4 febbraio 1994 e 6 luglio 1995 con i quali la società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», con sede in Vigevano, corso Brodolini n. 19, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE per taluni dispositivi di protezione individuale;

Viste le istanze con le quali la predetta società chiede ora il rinnovo e l'estensione delle predette autorizzazioni ad ulteriori categorie di dispositivi individuali di protezione;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dalla società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio della autorizzazione alla certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», è autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità, per i seguenti dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686/CEE:

tutti i dispositivi di protezione degli arti inferiori;
guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;
guanti da lavoro di cuoio a cinque dita;

guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;
guanti di protezione contro rischi meccanici,
livelli 2, 3, 4, 5;

guanti di protezione contro il freddo (fino a -
50° C);

guanti contro l'effetto delle vibrazioni;

guanti di protezione industriale contro aggressioni
chimiche;

guanti di protezione contro prodotti chimici e
microorganismi;

guanti di protezione contro il freddo (oltre a - 50° C);

guanti, moffole e manicotti di materiale isolante
per lavori sotto tensione.

2. La società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.»,
è altresì autorizzata al rilascio di attestati di conformi-
tà, del sistema di garanzia di qualità delle aziende
produttrici dei dispositivi di protezione individuale di
cui al precedente comma 1 ai sensi dell'art. 11, lette-
re A) e B), della direttiva sopracitata.

Art. 2.

1. La società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.»,
è autorizzata al rilascio di attestati di conformità del
sistema di qualità ai sensi dell'art. 11, lettera B), limita-
tamente alle aziende produttrici dei dispositivi di prote-
zione individuale denominati «indumenti protettivi» e
ricadenti nel campo di applicazione della citata diret-
tiva n. 89/686/CEE.

2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effet-
tuati secondo le forme, modalità e procedure stabilite
nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e
del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicem-
bre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia
delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata su
supporto magnetico all'ispettorato tecnico del Mini-
stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto
ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere
rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

4. Entro il periodo di validità della presente autoriz-
zazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero
del lavoro possono procedere a verificare in concreto
lo svolgimento delle procedure di certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che
procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa
con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di
tutta l'attività certificativa fino a quel momento effet-
tuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla
revoca.

6. La presente autorizzazione ha validità triennale ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento
dell'autorizzazione sono a carico della società «ANCI
servizi - Sezione CIMAC S.r.l.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Uffi-
ciale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

*Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale
dei rapporti di lavoro*
FERRARO

00A13895

DECRETO 11 ottobre 2000.

**Autorizzazione alla società «L.A.P.I. S.r.l.», in Prato, al
rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE, per i
dispositivi di protezione individuale.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di
attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio
relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concer-
nente i requisiti che devono essere posseduti dagli orga-
nismi di controllo;

Vista la istanza con la quale la società «L.A.P.I.
S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), via della Quercia
n. 11, chiede autorizzazione al rilascio di certificazioni
per talune categorie di dispositivi individuali di prote-
zione;

Tenuto conto che l'esame della documentazione pre-
sentata dalla società «L.A.P.I. S.r.l.» ha consentito l'ac-
certamento del possesso dei previsti requisiti per il rila-
scio della autorizzazione alla certificazione CE;